



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

DIVISIONE RISORSE
SETTORE RISORSE UMANE

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC
Tel. 0161 261535-587 Fax 0161 210718
concorsi@uniupo.it

Decreto Rettorale

OGGETTO: procedura selettiva per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera B Legge 240/2010, nel Settore concorsuale: Settore Concorsuale: 05/G1 FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA e Profilo - Settore Scientifico-Disciplinare: BIO/14 FARMACOLOGIA per il Dipartimento di Scienze del Farmaco (Piano Straordinario 2018 RUTD-B, D.M. 168/2018)

IL RETTORE

VISTA la Legge n. 168 del 09/05/1989 “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”;

VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTO il D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”;

VISTO il D.P.R. n. 252 del 03/05/2006 “Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico”;

VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e, in particolare, l’art. 24 comma 3;

VISTO il D.M. n. 243 del 25/05/2011 “Criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;

VISTO il D.M. n. 344 del 04/08/2011 “Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato”;

VISTA la Legge n. 190 del 06/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTO il D.M. n. 855 del 30/10/2015 “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”;

VISTO il D.P.C.M. 07/07/2016 “Indirizzi della programmazione del personale universitario per il triennio 2016-2018”;

VISTO il D.M. n. 662 del 01/09/2016 “Definizione della tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”;



VISTA la delibera ANVUR n. 132 del 13/09/2016 “Criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori e ricercatori universitari, ai sensi dell’articolo 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010”;

VISTA la Legge n. 232 del 11/12/2016 e in particolare l’art. 1, comma 338, lett. b);

VISTA la Legge n. 205 del 27/12/2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” e in particolare l’articolo 1, comma 633;

VISTO il D.M. n. 168 del 28/02/2018 “Piano Straordinario 2018 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera B) della Legge 240/2010”;

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;

VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240”;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4/2018/1 del 24/04/2018 recante “Piano straordinario 2018 per i Ricercatori di Tipo B)”;

VISTA la delibera del 09/05/2018, con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco ha proposto l’attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera B Legge n. 240/2010, sul Piano Straordinario Ricercatori tipo B - anno 2018, nel Settore Concorsuale: 05/G1 FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA e Profilo - Settore Scientifico-Disciplinare: BIO/14 FARMACOLOGIA;

CONSIDERATA l’integrazione alla suddetta delibera presentata dal Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco con nota del 22/05/2018;

VISTA la delibera n. 6/2018/1.1 del 29/05/2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione in seduta straordinaria ha approvato la predetta proposta di attivazione;

ESAMINATO ogni opportuno elemento

DECRETA

ART. 1

OGGETTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA

1. È indetta la sotto descritta selezione pubblica per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera B Legge n. 240/2010:

Dipartimento: **Dipartimento di Scienze del Farmaco**

Settore Concorsuale: **05/G1 FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA**

Profilo - Settore Scientifico-Disciplinare: **BIO/14 FARMACOLOGIA**

Obiettivi di produttività scientifica: *Minimo 3 pubblicazioni su riviste con impact factor nel triennio.*

Attività di ricerca: *Le attività di ricerca previste dovranno rafforzare alcune delle competenze già presenti nel Dipartimento: in particolare potranno essere in ambito oncologico pre-clinico e/o in ambito delle malattie croniche infiammatorie per caratterizzare nuovi bersagli farmacologici e nuove strategie terapeutiche. In alternativa, potranno essere nell’area della farmacogenetica; l’attività di ricerca sarà svolta presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco.*



Attività didattica: *il candidato dovrà svolgere incarichi didattici e attività didattica integrativa pertinenti il SSD BIO/14 di interesse del Dipartimento di Scienze del Farmaco; l'attività didattica sarà svolta presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco*

Numero massimo di pubblicazioni da presentare: *15 pubblicazioni su riviste internazionali con impact factor*

Lingua straniera oggetto della prova orale: *inglese e italiano (per i candidati stranieri)*

ART. 2

REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.
2. I candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, devono altresì aver conseguito per almeno tre anni, anche non consecutivi:
 - contratti di cui al comma 3, lettera A, dell'art. 24 della Legge n. 240/2010;
 - contratti di cui all'articolo 1, comma 14 della Legge 230/2005;
 - assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge n. 449 del 27/12/1997 o assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010;
 - borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge 398/1989;
 - analoghi contratti, assegni o borse in atenei e centri di ricerca stranieri. Per i contratti, assegni o borse post-dottorato, conseguiti all'estero, il candidato deve descriverne dettagliatamente la tipologia (che deve rientrare tra quelle sopradescritte).In alternativa, i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, devono aver conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore di I o di II fascia di cui all'articolo 16 della Legge n. 240/2010, in corso di validità, per il settore concorsuale oggetto del bando o per uno dei settori concorsuali ricompresi nel relativo macrosettore.
3. Ai fini della verifica dell'analogia di contratti, assegni o borse in atenei stranieri, si farà riferimento al D.M. n. 662 del 01/09/2016. In caso di dubbia applicazione, in relazione a casi specifici, si provvederà a richiedere parere al M.I.U.R.
4. Non possono partecipare alla procedura di selezione:
 - a) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
 - b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera D) D.P.R. n. 3/1957;
 - d) soggetti già assunti a tempo indeterminato come Professore di I, II fascia o come Ricercatore a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio;
 - e) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
5. Ai fini della stipula del contratto si sottolinea che la durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari di assegni di ricerca e dei contratti di Ricercatore a tempo determinato, attribuiti rispettivamente ai sensi dell'art. 22 e dell'art. 24 Legge n. 240/2010, intercorsi anche con Atenei



diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22 comma 1, Legge n. 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

ART. 3

INVIO DELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E ALLEGATI

1. I candidati devono presentare domanda secondo il modello, ALLEGATO A, ed includere:
 - a) una fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale;
 - b) una copia, datata e firmata, del curriculum vitae, in cui siano riportate con precisione tutte le informazioni utili ai fini della valutazione, recante apposita autocertificazione, redatta secondo l'ALLEGATO C;
 - c) una copia, datata e firmata dell'elenco delle pubblicazioni scientifiche allegate alla domanda;
 - d) una copia delle pubblicazioni scientifiche, nel numero massimo indicato nel bando.
2. Il candidato che, all'atto della presentazione dell'istanza, non sia in possesso del provvedimento di equivalenza del titolo di studio estero, deve inoltre allegare alla domanda:
 - a) una fotocopia semplice del titolo di studio, corredato da traduzione in lingua italiana;
 - b) una fotocopia della presentazione della richiesta di riconoscimento del titolo, effettuata con le modalità previste all'art. 38 del D. Lgs 165/2001 entro la scadenza del bando.
3. Il candidato che, ai sensi della vigente normativa, non possa utilizzare le dichiarazioni sostitutive dovrà obbligatoriamente presentare le certificazioni e i documenti comprovanti il possesso dei titoli richiesti, nonché le pubblicazioni, in originale o recanti adeguata certificazione, come previsto al successivo art. 6 del presente bando.

ART. 4

TERMINI E MODALITA' DI INVIO

1. La domanda di partecipazione deve essere prodotta entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale, 4^a Serie Speciale, "Concorsi ed Esami". Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza sarà posticipata al primo giorno feriale utile. Il plico contenente la domanda di ammissione e i relativi allegati può essere:
 - a) Inviato mediante Raccomandata indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università del Piemonte Orientale, Palazzo del Rettorato, Via Duomo 6, 13100 Vercelli. In caso di spedizione tramite Raccomandata, fa fede, ai fini del rispetto del termine di scadenza, il timbro a data dell'ufficio postale accettante;
 - b) consegnato a mano, presso il Settore Risorse Umane - Reclutamento e Concorsi, Via Duomo 6, Vercelli, da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30.
2. Sul plico di invio o di consegna della domanda e degli allegati devono essere riportati con precisione gli estremi della selezione a cui si intende partecipare, con indicazione del Settore Concorsuale e del Settore Scientifico Disciplinare.
3. La domanda e le pubblicazioni possono inoltre essere inviate mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: protocollo@pec.uniupo.it; la domanda deve essere presentata con le seguenti modalità:
 - a) con firma digitale apposta su tutti i documenti per i quali è prevista l'apposizione della firma autografa;



b) con trasmissione di copia della documentazione sottoscritta in modo autografo, in originale, acquisita mediante scanner in formato *.PDF non modificabile*, unitamente alla copia di un documento di identità del sottoscrittore.

4. La validità della trasmissione del messaggio PEC è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 68 del 11/02/2005.

5. L'Ateneo non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario e/o per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 5

MODALITA' DI INVIO DELLE PUBBLICAZIONI

1. Le pubblicazioni scientifiche che i candidati intendono sottoporre a valutazione sono allegate alla domanda di partecipazione, nel numero massimo indicato dal bando.

2. Le pubblicazioni possono essere prodotte in originale, in copia autenticata o in fotocopia semplice con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che ne attesti la conformità all'originale (ALLEGATO B).

3. I candidati che non possono presentare autocertificazioni, presentano le pubblicazioni in originale.

4. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo della pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o equivalente. Per i lavori prodotti totalmente o parzialmente in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge n. 106 del 15/04/2004 secondo quanto indicato dal Regolamento emanato con D.P.R. n. 252 del 03/05/2006 pubblicato nella G.U. n. 191 del 18/08/2006.

5. La tesi di dottorato è valutata anche in assenza degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di pubblicazioni.

6. Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua di origine se essa è una delle seguenti: italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo. Altrimenti dovranno essere tradotte in lingua italiana o in una delle predette lingue. I testi tradotti devono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale e dovranno essere corredati da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, si attesti la conformità all'originale del testo tradotto.

7. Le pubblicazioni possono essere inviate in formato cartaceo o su supporto informatico (CD-ROM) in formato *.PDF non modificabile*.

ART. 6

UTILIZZO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

1. Sono legittimati all'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive:

A. i cittadini italiani e dell'Unione Europea;

B. i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero;



C. i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea autorizzati a soggiornare in Italia, nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

2. Al di fuori dei casi suddetti, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

3. L'Università è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

4. Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione. In mancanza il procedimento non ha seguito.

ART. 7

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA

1. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva.

2. L'esclusione per difetto dei requisiti è disposta con decreto motivato del Rettore in qualsiasi momento della procedura.

ART. 8

COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La Commissione giudicatrice è formata da tre componenti scelti tra i Professori di I e II fascia e Ricercatori universitari confermati appartenenti al Settore Concorsuale o al Settore Scientifico Disciplinare oggetto della selezione.

2. Almeno uno dei componenti della Commissione è un Professore di ruolo di I fascia.

3. Almeno uno dei componenti della Commissione è in servizio, alla data di svolgimento della selezione, presso un altro Ateneo, italiano o straniero.

4. La Commissione giudicatrice è proposta dal Consiglio del Dipartimento che ha richiesto l'attivazione della selezione ed è nominata, successivamente alla scadenza del bando, con decreto del Rettore.

5. Per la nomina della Commissione giudicatrice si osservano le norme vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.

6. I componenti della Commissione sono individuati, oltre che secondo criteri di competenza e professionalità, anche secondo il criterio della rotazione del personale.

7. Il decreto rettorale di nomina è pubblicato sul sito dell'Ateneo <https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/ricercatori-tempo-determinato>

8. Ai fini della nomina i componenti della Commissione devono essere in possesso dei requisiti di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13/09/2016.

9. Ai componenti della Commissione si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 236 del 21/06/1995, in materia di ricusazione.

ART. 9

LAVORI DI VALUTAZIONE



1. La procedura prevede la valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato; la valutazione preliminare è finalizzata alla selezione dei candidati comparativamente più meritevoli, in una percentuale compresa tra il 10% e il 20%; i candidati ammessi alla fase successiva non possono essere meno di n. 6 unità; i candidati sono tutti ammessi qualora il loro numero sia pari o inferiore a 6.
2. I candidati ammessi alla fase successiva svolgono una discussione pubblica con la Commissione, sui titoli e sulla produzione scientifica; contestualmente, svolgono una prova di accertamento della conoscenza della lingua straniera indicata all'art. 1 del bando. La Commissione, a seguito della discussione pubblica, attribuisce un punteggio sui titoli e su ciascuna delle pubblicazioni presentate.
3. La Commissione, nello stabilire i criteri di valutazione preliminare, tiene in considerazione, con riferimento agli specifici settori concorsuali e agli eventuali profili, definiti esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, i criteri e parametri definiti dal D.M. n. 243 del 25/05/2011.
4. La Commissione effettua motivata valutazione, seguita da una valutazione comparativa, del curriculum e dei seguenti titoli dei candidati, debitamente documentati:
 - A. dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
 - B. eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero;
 - C. documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
 - D. documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
 - E. realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
 - F. organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
 - G. titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
 - H. relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
 - I. premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
 - J. diploma di specializzazione europea riconosciuto da *Board* internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.
5. La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.
6. La Commissione, per la valutazione comparativa preliminare delle pubblicazioni scientifiche tiene in considerazione i seguenti criteri:
 - A. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
 - B. congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con il settore scientifico-disciplinare indicato all'art. 1;
 - C. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - D. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
7. La Commissione prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La



tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono prese in considerazione anche in assenza degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di pubblicazioni.

8. Viene valutata inoltre la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

9. Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, nel valutare le pubblicazioni, sono utilizzati anche i seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

A. numero totale delle citazioni;

B. numero medio di citazioni per pubblicazione;

C. «impact factor» totale;

D. «impact factor» medio per pubblicazione;

E. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

10. Al termine della seconda fase della valutazione, la Commissione giudicatrice, assegnati i punteggi ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni, indica, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, il candidato idoneo, individuato nel più meritevole sulla base dei punteggi ottenuti sui titoli, le pubblicazioni ed il curriculum.

11. La Commissione inoltre redige, ove possibile, una graduatoria di merito dei candidati, nel numero massimo di tre, che hanno ottenuto i punteggi più elevati sui titoli, le pubblicazioni ed il curriculum.

12. La Commissione redige, per ogni seduta, apposito verbale, siglato e firmato da ciascuno dei componenti. Ai verbali delle singole riunioni sono allegati i giudizi individuali e collegiali redatti sui candidati nel corso della valutazione preliminare e i punteggi attribuiti sui titoli e su ciascuna delle pubblicazioni presentate e discusse dai candidati, nel corso della seconda fase della valutazione. La Commissione, al termine dei lavori, redige collegialmente la relazione finale riassuntiva dei lavori svolti.

13. La Commissione deve concludere il procedimento di valutazione nel termine di cinque mesi decorrenti dalla data del decreto di nomina. Per eccezionali e comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione, può essere concessa, con provvedimento rettorale, una proroga del predetto termine, per un massimo di trenta giorni.

14. In caso di mancata conclusione del procedimento nei termini, il Rettore invia al Dipartimento interessato al procedimento concorsuale, richiesta di sostituzione della Commissione o dei componenti ai quali siano riferibili le cause del ritardo stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

ART. 10

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

1. L'esito della valutazione preliminare, con indicazione dell'elenco degli ammessi, è pubblicato sul sito web dell'Ateneo nella sezione <https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/ricercatori-tempo-determinato>

2. Il diario di svolgimento della discussione pubblica sui titoli e sulle pubblicazioni e della contestuale prova di conoscenza della lingua straniera è comunicato ai candidati ammessi tramite Raccomandata A/R o telegramma, con i preavvisi di legge; i candidati devono presentarsi al



colloquio muniti di valido documento di identità. L'assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla selezione.

3. L'Ateneo non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento delle convocazioni da parte dei candidati, qualora questa dipenda da un'inesatta indicazione del recapito concorsuale nella domanda di concorso oppure da omessa o tardiva comunicazione di cambio di recapito, oppure da disguidi postali o telegrafici o per fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, non dipendenti dall'Amministrazione.

ART. 11

APPROVAZIONE ATTI E PROPOSTA DI CHIAMATA

1. Gli atti della Commissione, costituiti dai verbali delle singole riunioni, con allegati giudizi e punteggi assegnati ai candidati e dalla relazione riassuntiva finale dei lavori svolti, sono approvati dal Rettore, con proprio provvedimento, entro trenta giorni dalla consegna.

2. Nel caso in cui si riscontrino irregolarità o vizi di forma, il Rettore rinvia gli atti alla Commissione giudicatrice assegnandole, contestualmente, un termine.

3. Con il provvedimento di approvazione atti è inoltre dichiarato il candidato idoneo e approvata la graduatoria di merito. La graduatoria di merito ha validità massima di 24 mesi (non prorogabili) dalla data di approvazione degli atti.

4. Il decreto di approvazione atti, la relazione riassuntiva finale dei lavori, con i relativi allegati, sono pubblicati nel sito web d'Ateneo:

<https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/ricercatori-tempo-determinato>

5. A seguito dell'approvazione degli atti è inviata comunicazione scritta al Direttore del Dipartimento e ai candidati.

6. Il Dipartimento, entro 60 giorni dall'approvazione degli atti, formula la proposta di chiamata del candidato idoneo, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Professori di I e di II fascia; la proposta di chiamata è approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

ART. 12

RESTITUZIONE DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI

1. I candidati, decorsi i termini per l'impugnazione del provvedimento, possono richiedere la restituzione della documentazione inviata. L'Università provvede alla restituzione, salvo contenzioso in atto, mediante consegna personale presso il Settore Risorse Umane - Reclutamento e Concorsi; l'eventuale invio del materiale è effettuato solo con spese a carico del richiedente. È esclusa qualsiasi forma di restituzione a carico dell'Ateneo.

2. Decorso il sopraddetto termine, l'Università dispone secondo le proprie esigenze del materiale non ritirato, senza alcuna responsabilità. L'Amministrazione non risponde della restituzione dei titoli e delle pubblicazioni eventualmente spedite ai componenti delle Commissioni giudicatrici.

ART. 13

CONTRATTO DI LAVORO

1. Il contratto, di durata triennale non prorogabile, prevede lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. L'impegno orario annuo complessivo è pari a 1500 ore/anno; il ricercatore svolge attività didattica frontale fino ad un massimo di 80 ore/anno.



2. Le modalità di svolgimento delle attività di ricerca, di didattica di didattica integrativa e di servizio agli studenti sono indicate nel vigente Regolamento di Ateneo, disponibile all'indirizzo web: https://www.uniupo.it/sites/default/files/elfinder_library/dr_modifica_rtd_2017.pdf

3. Il trattamento economico annuo lordo del Ricercatore titolare del contratto di cui all'art. 24 comma 3 lettera B della Legge n. 240/2010 è pari al trattamento spettante al ricercatore di ruolo confermato a tempo pieno, incrementato del 20% secondo la determinazione del Consiglio di Amministrazione.

4. Il trattamento previdenziale ed assistenziale è quello previsto dalle norme vigenti in materia di lavoro dipendente. L'Ateneo provvede alle coperture assicurative previste per i dipendenti di ruolo.

5. Ai sensi dell'art. 24 comma 9-ter della Legge n. 240/2010, nel periodo di astensione obbligatoria per maternità il contratto è sospeso e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria.

6. Nel caso in cui, all'esito di verifiche, siano accertate inadempienze dei doveri didattici o scientifici, anche con riferimento all'attuazione dello specifico programma o progetto di ricerca, tali da non consentire il proseguimento del contratto, viene applicata la disciplina del recesso.

7. Ai sensi dell'art. 24 comma 9 della Legge n. 240/2010 la titolarità del presente contratto non dà luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

ART. 14

INCOMPATIBILITÀ CON LA TITOLARITÀ DEL CONTRATTO DI LAVORO

1. Il contratto di Ricercatore è incompatibile con la contestuale titolarità di:

A) borse di studio di dottorato di ricerca o post dottorato o con altre borse di studio e di ricerca;

B) assegni di ricerca, anche presso altri Atenei o enti di ricerca;

C) contratti di lavoro subordinato, di Ricercatore a tempo determinato, anche presso altre sedi universitarie.

2. Per quanto concerne la possibilità di conferire ai Ricercatori a tempo determinato eventuali incarichi esterni retribuiti o contratti per lo svolgimento di attività didattica, si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 19 comma 3 del Regolamento di Ateneo.

3. Per quanto non espressamente previsto dal bando o dal Regolamento di Ateneo si applica la disciplina concernente il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e la disciplina del Codice Civile (Libro V) per quanto compatibile.

4. Ai sensi dell'art. 24 comma 9-bis della Legge n. 240/2010, per tutto il periodo di durata del contratto, i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

ART. 15

CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE ASSOCIATO

1. Ai sensi dell'art. 24 comma 5 della Legge n. 240/2010, l'Ateneo, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione, nel terzo anno di contratto di Ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera B Legge n. 240/2010, su proposta del Dipartimento interessato, può valutare il titolare del contratto che abbia conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale, di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di Professore Associato.



2. La valutazione delle attività si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti anche a livello internazionale nell'ambito di criteri definiti dal D.M. n. 344 del 04/08/2011.
3. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei Professori Associati.

ART. 16

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai fini della partecipazione alla selezione, il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio, pena l'esclusione dalla selezione.
2. I dati personali indicati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, sono utilizzati e trattati a fini concorsuali e per l'eventuale assunzione in servizio.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del predetto decreto.
4. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Rettore pro-tempore dell'Università del Piemonte Orientale. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente della Divisione Risorse.

ART. 17

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente della Divisione Risorse. Per informazioni rivolgersi a: Settore Risorse Umane - Reclutamento e Concorsi (tel. 0161/261535-587, fax 0161/210718, e-mail: concorsi@uniupo.it).

ART. 18

PUBBLICITA' E DISPOSIZIONI FINALI

1. Avviso del presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale, "Concorsi ed Esami". Il bando integrale e la modulistica per la presentazione dell'istanza di partecipazione sono disponibili, dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale, "Concorsi ed Esami", sul sito web di Ateneo <https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/ricercatori-tempo-determinato>
2. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il bando è altresì reso pubblico sul sito del M.I.U.R. (<http://bandi.miur.it/>) e sul sito dell'Unione Europea (<http://ec.europa.eu/euraxess/>).

IL RETTORE
(Prof. Cesare EMANUEL)

VISTO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE
(ANNALISA BARBALE)

VISTO
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE RISORSE
(PAOLO PASQUINI)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



**AL MAGNIFICO RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEL
PIEMONTE ORIENTALE
VIA DUOMO, 6
13100 VERCELLI (VC)**

Il sottoscritto cognome nome
nato a il
C.F. residente (Comune) (Prov.)
C.A.P..... in Via/Corso/Piazza n.

CHIEDE

di partecipare alla procedura selettiva a un posto di Ricercatore a tempo determinato **tipo B** con regime di impegno a tempo pieno (Codice procedura) per il Settore Concorsuale Settore Scientifico-Disciplinare presso il Dipartimento

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

- a) di essere cittadino:
- b) (se cittadino italiano) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune: Prov. (o indicare i motivi dell'eventuale non iscrizione o cancellazione dalle medesime);
- c) (se cittadino straniero) di godere dei diritti civili e politici in: (ovvero i motivi del mancato godimento);
- d) di non aver riportato condanne penali o interdizione o altre misure che escludano dall'accesso agli impieghi presso Pubbliche Amministrazioni secondo la normativa vigente e di non aver procedimenti penali eventualmente pendenti a carico **ovvero** di aver riportato le seguenti condanne



penali...../di avere i seguenti procedimenti penali pendenti

..... ;

e) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto da un impiego statale, ex art. 127, lett. d), D.P.R. n. 3/1957;

f) di non essere stato già assunto a tempo indeterminato come Professore Universitario di I o II fascia o Ricercatore Universitario, ancorché cessato dal servizio;

g) di aver conseguito il diploma di specializzazione medica in (per i settori interessati) il presso

h) di essere in possesso del dottorato di ricerca (o titolo equivalente, in tal caso allegare la documentazione a supporto dell'equivalenza) in..... conseguito il presso

e (barrare la casella corrispondente):

di aver conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore di I o di II fascia di cui all'articolo 16 della Legge n. 240/2010 in data

ovvero di aver usufruito (barrare la casella corrispondente):

di contratti di cui all'art. 3 lettera A dell'art. 24 Legge n. 240/2010 di durata triennale;

ovvero

per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1 comma 14 Legge n. 230/2005

ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di

assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della Legge n. 449 del 27/12/1997, o dell'art. 22 della Legge n. 240/2010;

borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 398 del 30/11/1989;

i) di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri (*specificare fra quelli sopra indicati il requisito di cui si è in possesso*)

..... ;

j) di conoscere la lingua richiesta dal bando;

k) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

l) di non aver avuto contratti in qualità di Assegnista di Ricerca e di Ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 Legge n. 240/2010 con l'Università del Piemonte Orientale o con altri Atenei statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge n. 240/2010 per un periodo



che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi:

m) di essere a conoscenza di tutte le situazioni di incompatibilità con la stipula del contratto di Ricercatore a tempo determinato indicate nel bando;

n) di essere a conoscenza che i contratti di Ricercatore a tempo determinato non possono essere stipulati con soggetti che abbiano un grado di parentela e affinità fino al quarto grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione e di non trovarsi nella predetta situazione;

o) (per i candidati riconosciuti disabili): di aver necessità dei seguenti ausili
.....;

Il sottoscritto richiede che le comunicazioni concorsuali siano inviate al seguente indirizzo:

Cognome e Nome/oppure presso

Via/Corso/Piazza n. Comune:

C.A.P. tel. /mobile

E – Mail: ;

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

- A) copia di un valido documento di identità e del codice fiscale;
- B) copia del curriculum vitae, redatto secondo il modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'autenticità dei dati in esso contenuti, in lingua italiana (o in lingua inglese); la dichiarazione deve essere obbligatoriamente datata e firmata;
- C) le pubblicazioni scientifiche nel numero massimo indicato dal bando;
- D) elenco numerato e firmato delle pubblicazioni scientifiche allegate;
- E) elenco di tutti i documenti allegati alla domanda.

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003.

Luogo e data

Firma
(autografa leggibile)



DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. N. 445/2000)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. N.445/2000)

Il sottoscritto cognome nome
nato a il
C.F. residente (Comune) (Prov.)
C.A.P..... in Via/Corso/Piazza n.

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Luogo e data

FIRMA
(autografa leggibile)

***N.B.: Per dichiarare la conformità all'originale del documento è necessario identificare specificamente il documento a cui si riferisce e allegare fotocopia del documento di identità.**

NB: per l'utilizzo delle autocertificazioni si veda quanto prescritto dal bando.



CURRICULUM VITAE DELL'ATTIVITA' SCIENTIFICA E DIDATTICA
REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445
(DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DELL'ATTO DI NOTORIETA')*

Il sottoscritto cognome nome
nato a il
C.F. residente (Comune) (Prov.)
C.A.P..... in Via/Corso/Piazza n.

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Luogo e data

FIRMA
(autografa leggibile)

***N.B.: Per dichiarare la conformità all'originale del documento è necessario identificare specificamente il documento a cui si riferisce e allegare fotocopia del documento di identità.**

NB: Per l'utilizzo delle autocertificazioni si veda quanto prescritto dal bando.



INFORMATIVA IN MERITO ALL'UTILIZZO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA' (D.P.R. 445/2000 e s.m.i.)

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 1 comma 1 lett. G) la dichiarazione sostitutiva di certificazione è *“il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione di un certificato”*; per certificato si intende *“il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche”*. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) *data e il luogo di nascita;*
- b) *residenza;*
- c) *cittadinanza;*
- d) *godimento dei diritti civili e politici;*
- e) *stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;*
- f) *stato di famiglia;*
- g) *esistenza in vita;*
- h) *nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;*
- i) *iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;*
- l) *appartenenza a ordini professionali;*
- m) *titolo di studio, esami sostenuti;*
- n) *qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;*
- o) *situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;*
- p) *assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;*
- q) *possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;*
- r) *stato di disoccupazione;*
- s) *qualità di pensionato e categoria di pensione;*
- t) *qualità di studente;*
- u) *qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;*
- v) *iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;*
- z) *tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;*
- aa) *di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (47/a);*
- bb) *di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;*
- bb-bis) *di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (47/b);*



cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

L'atto di notorietà concerne invece stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato; la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dal medesimo in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.

Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica.

Le qualità personali o i fatti non espressamente indicati nel suddetto articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere utilizzata per la conformità all'originale di una pubblicazione scientifica/certificato di cui si è in possesso.